Le modifiche al TUIR a seguito dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata

Avv. Paolo Stizza – Studio Uckmar

Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali

Con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, che recepisce la direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci d'esercizio e consolidati, è stata attuata una profonda revisione dell'ordinamento contabile per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile.

L'opera di rinnovamento della disciplina di bilancio si è sviluppata lungo due direttrici fondamentali:

- 1) Si è cercato di migliorare la comparabilità dei bilanci redatti dalle società italiane e la loro capacità di rappresentare in modo efficace i fatti gestionali oggetto di rilevazione contabile.
- 2) Sono state introdotte disposizioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese.

Prima finalità

1) Avvicinamento delle regole di predisposizione dei bilanci delle imprese ITA GAAP ai principi IAS/IFRS.

È stato modificato il quadro dei principi generali di redazione del bilancio introducendo i principi di rilevanza e di rappresentazione sostanziale, mentre con riguardo a talune fattispecie il legislatore ha ritenuto di intervenire direttamente con previsioni specifiche che realizzano la declinazione pratica del principio di rappresentazione sostanziale.

Nell'ottica di questo avvicinamento si collocano gli interventi relativi: a) ai nuovi criteri di rappresentazione delle operazioni di acquisto azioni proprie; b) ai crediti, debiti e titoli di debito da valutare al costo ammortizzato; c) all'obbligo di iscrivere e valutare i derivati; d) al regime delle spese di ricerca e pubblicità; e) dell'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico; f) ai nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento e delle spese di sviluppo; g) all'introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario; h) all'eliminazione dei conti d'ordine e alle integrazioni e modifiche del contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Seconda finalità

2) Il legislatore è intervenuto innanzitutto con l'introduzione della categoria delle micro-imprese, ovvero delle società che, ai sensi dell'art. 2435-ter c.c., nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

A seguito di questa novità, l'universo delle società risulta ora diviso in tre categorie: 1) le micro-imprese così come definite dall'art. 2435-ter che redigono un bilancio super semplificato; 2) le imprese piccole che superano le soglie dimensionali dell'art.2435-ter ma che si collocano al di sotto di quelle contemplate dall'art. 2435-bis c.c. che redigono il bilancio in forma abbreviata e 3) le imprese medie e grandi, che superano i limiti di cui all'art. 2435-bis del c.c. e che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Per quanto concerne le imprese piccole, si segnala l'esonero dall'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario e di valutazione al costo ammortizzato dei crediti, dei debiti e dei titoli di debito.

L'introduzione del regime di derivazione rafforzata per le imprese OIC

Al fine di conciliare la divergente normativa fiscale con la novellata normativa civilistica, è stata approvata la disciplina di coordinamento delle novità contabili del d.lgs. n. 139 del 2015 con le regole di determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP, in sede di conversione del d.l. n. 244 del 2016 (cd. decreto milleproroghe) da parte della legge n. 19 del 2017.

Queste disposizioni si sono rese necessarie poiché tanto il reddito di impresa ai fini IRES quanto il valore della produzione ai fini IRAP si assumono, nel nostro ordinamento, per derivazione dalle risultanze di bilancio, con le variazioni specificamente previste dal legislatore fiscale.

Il nuovo principio di derivazione rafforzata

Ai fini dell'IRES l'elemento portante dell'intervento legislativo è costituito dall'estensione anche alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali del <u>principio di derivazione rafforzata</u> dalle risultanze del bilancio già vigente per i soggetti IAS *adopter*.

Secondo il nuovo art. 83 del TUIR anche per i soggetti diversi dalle cd. micro-imprese, "che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli" della Sezione II Capo II del TUIR "i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione" previsti dai principi contabili di riferimento.

Estensione e limiti alla derivazione rafforzata

L'art. 83, comma 1-bis, del TUIR di nuova introduzione, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti n. 48 del 2009 e 8.6.2011 con l'intento di estendere ai soggetti OIC i limiti al recepimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delineati per i soggetti IAS.

A tal proposito, l'art. 13-bis del decreto n. 244 del 2016 prevede la possibilità di emanare appositi decreti di revisione e coordinamento delle disposizioni contenute nei d.m. n. 48 del 2009 e 8.6.2011 anche allo scopo di chiarire quali sono le disposizioni applicabili alle imprese IAS *adopter* e quelle applicabili alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.m. 48 del 2009 (applicabile anche ai soggetti OIC), "ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS".

Questa disposizione, con riferimento ai soggetti IAS *adopter*, intendeva puntualizzare che il principio di derivazione rafforzata contenuto nell'art. 83 del TUIR si proponeva di attribuire una rilevanza fiscale alle varie esplicazioni del principio di prevalenza della sostanza sulla forma contenute nel sistema IAS/IFRS.

Allo stesso modo, le regole fondamentali che circoscrivono la rilevanza fiscale delle rappresentazioni di bilancio sono le medesime tanto per le imprese IAS che le imprese OIC.

Ci si riferisce in particolare a quanto previsto dall'art. 2 del d.m. n. 48 del 2009, secondo cui, nonostante la derivazione rafforzata, conservano una valenza preminente quelle disposizioni del TUIR che, pur partendo dalla rappresentazione di bilancio, derogano alla diretta rilevanza dei componenti reddituali iscritti a conto economico per motivi meramente fiscali.

Anche per le imprese OIC, quindi, conservano una valenza preminente le disposizioni che limitano, ad esempio, la <u>deducibilità di ammortamenti</u>, <u>accantonamenti e rettifiche di valore</u>, che stabiliscono che taluni proventi od oneri rilevino secondo il principio di cassa (es. dividendi e contributi), che ripartiscono o differiscono la rilevanza di componenti positivi/negativi (rateizzazione delle plusvalenze e disciplina degli interessi passivi), ne escludono in tutto o in parte la rilevanza (es. <u>esclusione dei dividendi o indeducibilità dei costi non inerenti</u>) o assumono parametri diversi dal bilancio (es. *transfer pricing*).

Nella medesima logica, conserva la stessa valenza anche per le imprese OIC, il principio che attiene al rapporto tra gli **atti valutativi** e le qualificazioni di bilancio conformi al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Come osservato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 7/E del 2011, occorre distinguere tra le valutazioni che sono propedeutiche alle <u>qualificazioni</u>, ossia all'identificazione della natura dell'operazione da rappresentare in bilancio, dalle valutazioni che sono compiute in modo indipendente dalle qualificazioni di bilancio e che si innestano quindi su un fatto gestionale rappresentato già in base alla sua sostanza economica.

Mentre nel primo caso gli atti valutativi conformi alla corretta applicazione dei principi contabili assumono diretta rilevanza fiscale, perché parte integrante delle qualificazioni, nel secondo caso operano a pieno le <u>regole fiscali che circoscrivono la deduzione/tassazione delle componenti</u> valutative.

Motivi logico sistematici inducono a ritenere che questo criterio guida possa essere seguito anche in sede di applicazione del principio di derivazione dal bilancio OIC.

Superamento delle regole di imputazione temporale

Come previsto per le imprese IAS *adopter* sono superate, così come previsto dallo stesso art. 2 del d.m. n. 48 del 2009, le regole di imputazione temporale contemplate nell'art. **109, commi 1 e 2** del TUIR che fanno dipendere la collocazione di un costo/ricavo in funzione del trasferimento della <u>proprietà in senso formale</u> in quanto il loro mantenimento sarebbe inconciliabile con il recepimento fiscale dei criteri di imputazione temporale dei nuovi OIC, che invece fanno riferimento al trasferimento dei rischi e benefici.

Tuttavia occorre rilevare che la preminenza delle regole contabili sull'art. 109 commi 1 e 2, a stretto rigore, si può affermare nelle sole ipotesi in cui il d.lgs. n. 139/2015 o l'OIC abbiano indicato, nel qualificare i fatti gestionali in base alla loro sostanza economica, criteri di imputazione temporale diversi da quelli giuridico formali.

In particolare, ciò è avvenuto con riferimento alle cessioni di beni, ma non anche alle prestazioni di servizi. Con riguardo a queste ultime, dunque, dovrebbero rimanere ancora validi i criteri di imputazione temporale stabiliti dall'art. 109 del TUIR.

Le modifiche al TUIR

L'articolo 96 TUIR

Tra le novità più rilevanti introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015 vi è l'eliminazione dell'area straordinaria dallo schema di conto economico. I componenti che prima confluivano nelle voci E20 ed E21, a partire dal 2016, trovano una loro nuova collocazione nelle voci dell'area della gestione operativa o finanziaria, in funzione della loro natura.

A seguito di tale novità si è resa necessaria una revisione della disciplina in tema di deduzione degli interessi passivi netti che è ammessa in ciascun esercizio, per le società industriali, nei limiti del trenta per cento del risultato operativo lordo (ROL), e, cioè, del risultato lordo dell'attività caratteristica.

In questo nuovo quadro normativo la <u>deducibilità degli interessi ora dipende</u> <u>anche da vicende di carattere eccezionale</u> (come ad es.: conseguenze di eventi calamitosi, etc.) quando invece il regime dell'art. 96, Tuir intendeva correlare la deduzione alle capacità reddituali ordinarie dell'impresa.

Pur consapevole di questo rischio, il legislatore fiscale ha confermato che per la ricostruzione del ROL rimane valido il riferimento ai componenti reddituali iscritti nelle voci delle classi A) e B) del conto economico, come avveniva in precedenza, senza cioè dover isolare i componenti reddituali che nello schema previgente sarebbero stati allocati nelle voci E20 ed E21.

Per verificare come sono state allocati i componenti straordinari cfr. Documento di ricerca "La fiscalità delle imprese OIC Adopter", della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (30 ottobre 2017) nel quale a pag. 34-37 è riportata una tabella riepilogativa del trattamento contabile previsto dal nuovo OIC 12 (le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono inseriti fra i redditi finanziari (Lettera C) Proventi ed oneri finanziari).

Dall'altro lato, il decreto, integrando la disciplina dell'art. 96 TUIR, come un'eccezione alla piena rilevanza dei costi/ricavi allocati in precedenza nell'area straordinaria, impone di sterilizzare i soli "componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda".

In tal modo il legislatore ha assunto, in pratica, che l'unica vicenda che conserva una natura straordinaria è quella che coinvolge l'intera azienda posseduta dall'impresa o una sua business unit.

In merito al significato da attribuire alla locuzione di "componenti ...derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda" sembra logico che la norma intenda riferirsi a tutte le operazioni che hanno una natura realizzativa ai fini contabili e, che, quindi, sono idonee a dar luogo a plusvalenze o minusvalenze, comprendendovi perciò sia le cessioni che i conferimenti di azienda.

Mentre con riguardo alla tipologia dei componenti da sterilizzare non è stato chiarito se tra i componenti di natura straordinaria menzionati dalla norma si debbano includere anche gli **elementi integrativi/rettificativi** delle plusvalenze o minusvalenze contabili. (il cedente ha diritto ad un'integrazione del prezzo o una sua rettifica le garanzie concesse rispetto ad un evento futuro).

Si tratta di elementi che non concorrono contabilmente alla formazione della plusvalenza o minusvalenza.

Ciononostante motivi logico-sistematici inducono a ritenere che anche questi ulteriori componenti, ove allocate nel valore della produzione, debbano essere ricondotte all'esclusione in parola, dal momento che se i fatti che li hanno determinati fossero stati conosciuti al momento del realizzo, avrebbero verosimilmente dato luogo ad un corrispettivo diverso e, quindi, avrebbero assunto rilevanza ai fini della quantificazione della plusvalenza o minusvalenza da cessione.

Medesima questione potrebbe porsi in merito all'esigenza di sterilizzare, oltre alla plusvalenza o minusvalenza rilevata contabilmente, anche i **costi accessori** (es. consulenze professionali, perizie, ecc.) all'operazione di trasferimento di azienda.

In questo caso, però, appare più problematico pervenire ad una soluzione affermativa in quanto la norma, pur non menzionando esplicitamente le plusvalenze/minusvalenze si rivolge ai componenti reddituali "di natura straordinaria" e non a tutti i componenti reddituali comunque collegati all'operazione di trasferimento del ramo di azienda, anche se, a stretto rigore, da un punto di vista fiscale gli oneri accessori concorrono alla formazione della plusvalenza/minusvalenza rilevante (art. 86, comma 2, Tuir prevede che i costi accessori di diretta imputazione debbano essere considerati ai fini del calcolo della plus/minusvalenza imponibile. Ai fini contabili, tuttavia, gli OIC non contemplano una previsione analoga e, quindi, la prassi è spesso orientata a rilevare questi costi come costi ordinari di gestione).

Sempre in merito all'individuazione dei componenti di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti d'azienda, è dubbio, inoltre, se possano o meno essere ricompresi in questa nozione anche alcuni costi/ricavi rilevati non già dal venditore ma dall'acquirente/beneficiario dell'azienda.

Ipotizzando che l'acquirente sia un soggetto ITA GAAP, una ipotesi che è stata formulata è quella in cui tale soggetto, dopo avere iscritto una **riserva negativa** a copertura delle perdite attese (cd. riserva da *Badwill*) si trovi a dover stornare tale riserva a conto economico in quanto i presupposti che ne avevano determinato l'iscrizione siano venuti meno (vedi Circ. Assonime).

In un caso del genere, secondo taluno saremmo di fronte ad un componente di natura straordinaria da neutralizzare, in quanto derivante dalla cessione di azienda.

Altri ritengono invece che la cancellazione della riserva da *Badwill* derivi da un evento successivo e non direttamente riferibile all'operazione di cessione di azienda, alla stessa stregua di quanto sarebbe potuto accadere in caso di eventuale cancellazione di una passività del compendio aziendale dovuta a fatti sopravvenuti (es. definitiva acquisizione di una caparra o di un anticipo per inadempimento della controparte).

Si ritiene che la rilevanza delle voci di conto economico – ad esclusione delle componenti da realizzo dei rami azienda- è da ritenersi valida anche nelle seguenti fattispecie:

- a) Ai fini dell'applicazione delle società di comodo e degli studi di settore;
- b) Per la verifica del limite di deducibilità delle spese di rappresentanza
- c) In sede di applicazione del test di validità cui è subordinata la possibilità di riporto delle perdite pregresse (e, oggi, anche eccedenze ACE e di interessi passivi) nelle operazioni di fusione, scissione e di trasferimento di partecipazioni di controllo con cambiamento dell'attività della società acquisita (art. 172, 173 e 84 Tuir).

Derivati e art. 96 Tuir

L'Agenzia delle Entrate, in base alla Circ. n. 19 del 2009, prima della modifica dell'art. 2423-bis, aveva già stabilito che la disciplina di cui all'art. 96 Tuir <u>risulti applicabile ai derivati stipulati con finalità di copertura del rischio legato ad oscillazioni del tasso di interesse</u>, in quanto in tale caso si verifica l'integrazione (con segno positivo o negativo) dell'interesse derivante dall'operazione coperta.

Derivati e art. 96 Tuir

In linea generale occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo. "Tale interpretazione è in linea con l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica rappresentazione contabile dei fatti di gestione secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS [e, indirettamente, dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) del codice civile che impone di valutare le voci di bilancio tenendo conto della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato]".

DIRETTIVA (UE) 2016/1164 del 12 luglio 2016

- La Direttiva Europea del 12 luglio 2016 n. 1164, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, c.d. Direttiva antiabuso prevede all'art. 4 una "Norma relativa ai limiti sugli interessi" finalizzata all'erosione della base imponibile (termine per il recepimento 31 dicembre 2018).
- La schema normativo ricalca sostanzialmente quello dell'art. 96 TUIR, basato proprio sull'esperienza italiana e tedesca e comprendono anche gli "interessi nozionali a titolo di strumenti derivati o meccanismi di copertura relativi a prestiti dell'entità". (Regime transitorio fino al 1 gennaio 2024).

...segue

Le più significative divergenze possono essere così sintetizzate:

- La norma richiamando il c.d. EBITDA (che corrisponde al nostro ROL) <u>utilizza i valori fiscali e non di bilancio in quanto sono esclusi dal calcolo i redditi esenti</u>.
- ➤ Il contribuente può ottenere il diritto:
- a) di dedurre gli oneri finanziari eccedenti fino a 3 000 000 EUR (l'importo è inteso per l'intero gruppo);
- b) di dedurre integralmente gli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia un'entità indipendente (non facente parte di un gruppo);
- c) di dedurre integralmente gli oneri finanziari nel caso in cui il rapporto patrimonio/debito della società sia sostanzialmente in linea o superiore a quello di gruppo.
- ➤E' prevista la possibilità di limitare il periodo di riporto dell'eccedenza a cinque anni.

I principi contabili e l'applicazione dell'art. 167 del Tuir

- Ai sensi dell'art. 167, comma 8-bis, la disciplina della CFC si applica anche ai Paese white-list qualora -tra le altre condizioni- la controllata estera è soggetto ad un livello di tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia.
- In base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 143239, del 16 settembre 2016, per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica si applicano i seguenti criteri:
 - il calcolo della tassazione virtuale domestica è eseguito partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione. In particolare, se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano tali principi contabili internazionali.

...segue

• In definitiva, l'effettivo livello di tassazione è calcolato applicando il principio di derivazione rafforzata, con conseguente deroga ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dal TUIR, nel solo caso in cui il soggetto estero rediga il bilancio "in conformità ai principi contabili internazionali". L'applicazione del principio di derivazione rafforzata per calcolare il virtual tax rate italiano (per i soggetti IAS-adopter) si giustifica per renderlo quanto più comparabile possibile con l'effective tax rate dell'impresa estera.

...segue

• In questo caso, tuttavia, il reddito della CFC da imputare alla società controllante sarà determinato applicando gli stessi principi contabili adottati dalla controllante, ovvero principi contabili nazionali (ITA GAAP). Infatti, nella relazione governativa al d.lgs. n. 147 del 2015, di riforma anche alla disciplina della CFC, si è chiarito che i criteri di determinazione del reddito in ambito CFC devono tendere a garantire una "equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto a quella del reddito prodotto in Italia". (problema del doppio binario contabile)

Le rimanenze di magazzino

In base al nuovo OIC 13 "i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquistato" (par. 16 OIC 13 dicembre 2016), non facendosi più riferimento al trasferimento del titolo di proprietà. Si pensi al caso in cui di un'importazione delle merci dalla Cina via nave in cui il rischio di perdita/danneggiamento dei beni passa dal venditore al compratore al momento del loro carico sulla nave. Il compratore dovrà rilevare in tale data l'acquisto delle merci le quali magari potranno essere sdoganate solo nel successivo periodo di imposta (rilevanza dei c.d. INCOTERM).

Acquisto di merci con interessi impliciti. Secondo il par. 22 "se il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato, [...], i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19, Debiti".

...segue

Ai fini fiscali non avranno rilevanze l'eventuale svalutazione del magazzino operata in conseguenza delle nuove regole contabili in quanto non potrà operare il principio di derivazione rafforzata legato solo ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio.

Diversamente in questo caso si tratta di regole che attengono alla determinazione del reddito, il quale con riferimento alle rimanenze è disciplinato dall'art. 92 del Tuir, il quale prevede dei limiti ben precisi nella svalutazione del magazzino (cfr. comma 5, il quale fa riferimento al valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio, diversamente dai criteri contenuti nei par. 51-53).

L'articolo 108 TUIR

L'art. 108 del TUIR viene modificato espungendo, in relazione alle spese per studi e ricerca e spese di pubblicità, la possibilità di dedurre tali spese nell'esercizio di sostenimento ovvero in quote costanti in cinque esercizi.

Il presupposto della deduzione frazionata era, infatti, costituito dalla capitalizzazione di queste spese ove ritenute ad utilità pluriennale.

Venuta meno la possibilità di capitalizzare le spese in questione, il decreto ha provveduto ad <u>eliminare dall'art. 108 del TUIR le ipotesi di deduzione in cinque esercizi delle spese di pubblicità e di ricerca</u>.

In quest'ottica l'art. 108, comma 1, del TUIR prevede ora che "le spese relative a più esercizi sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio".

...segue

Secondo il nuovo OIC 24, le spese di pubblicità devono essere spesate nell'esercizio, in quanto è stato eliminato dal d.lgs. n. 139/2015 il riferimento ai costi di pubblicità dal bilancio di esercizio.

La modifica alla voce BI2 esclude la possibilità di un generica capitalizzazione dei costi di pubblicità che, tuttavia, potranno essere capitalizzati se rispettano i requisiti di capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti dal nuovo OIC 24.

Possono, però, essere capitalizzati i costi:

- -relativi a start-up
- -che rispettino i requisiti di capitalizzazione dei Costi di impianto e ampliamento, ossia:
 - a) essere non ricorrenti;
- b) la congruità e il rapporto causa-effetto tra gli stessi e i futuri ricavi attendibili può essere dimostrata

PROBLEMA PER I COSTI DI LISTING sostenuti a favore della GDO.

Occorre, inoltre, segnalare l'eliminazione di una disposizione che riguardava, per i soggetti IAS *adopter*, le spese non più capitalizzabili in base ai principi contabili internazionali.

L'art. 108, comma 3, stabiliva che le spese imputate a conto economico dai soggetti IAS adopter, ma che secondo le regole dei principi contabili nazionali avrebbero potuto essere oggetto di capitalizzazione, erano soggette ad un regime di deduzione frazionata in cinque periodi di imposta.

Il presupposto della ipotetica capitalizzazione, tuttavia, era assai difficile da accertare, dal momento che rinviava a quanto sarebbe potuto accadere nell'ipotesi in cui l'impresa avesse continuato a seguire principi contabili diversi rispetto a quelli effettivamente adottati. Di qui le incertezze sull'ambito applicativo di questa disposizione e in particolare sulla sua giustificazione logico sistematica, posto che la capitalizzazione di queste spese per i soggetti ITA GAAP è frutto di una scelta volontaria e non di un obbligo.

L'articolo 109 del TUIR

Inoltre, il decreto si preoccupa di integrare l'art. 109 comma 4 del TUIR al fine di chiarire che anche per le imprese OIC, oltre che per le imprese IAS *adopter*, le componenti iscritte in contropartita del patrimonio netto sono idonee a rispettare il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione dei componenti negativi di reddito.

Si pensi, ad esempio, al caso del passaggio dal metodo LIFO al metodo FIFO che il nuovo OIC 29 considera come un cambiamento di principi contabili i cui effetti vanno imputati a patrimonio netto.

L'articolo 112 TUIR: i derivati

L'intervento sul TUIR più significativo riguarda la disciplina fiscale dei derivati.

Il decreto ha rivisitato l'art. 112 sotto vari aspetti per tener conto delle <u>novità</u> <u>dell'ordinamento civilistico-contabile in tema di iscrizione obbligatoria</u> e valutazione dei derivati da parte delle imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile (prima erano considerate operazioni fuori bilancio).

Il d.lgs. n. 139 del 2015, nel recepire la definizione di strumento finanziario derivato contenuta nei principi contabili internazionali, <u>ne ha reso obbligatoria l'iscrizione e la valutazione in bilancio al fair value</u> e ciò anche laddove si tratti di derivati incorporati in altro strumento ibrido (art. 2426, comma 1, n. 11- *bis*), con l'obbligo, perciò, di separare il derivato dal contratto primario di cui, sotto il profilo giuridico, è parte integrante. In questo modo è indubbio che debbano trovare una idonea rappresentazione tanto le componenti valutative di segno negativo quanto quelle di segno positivo dei derivati.

L'art. 112, comma 1, TUIR stabiliva che costituivano operazioni fuori bilancio: "i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività".

L'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016 <u>elimina sia la locuzione "operazioni fuori bilancio" che l'elenco in precedenza contenuto nel primo comma dell'art. 112 del TUIR</u>, per poter fare spazio alla nozione di strumenti finanziari derivati che, come stabilito dal novellato art. 2426, comma 2, del c.c. e chiarito dall'OIC 32, è mutuata dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Derivati speculativi

Le ulteriori modifiche apportate all'art. 112 attengono rispettivamente alla disciplina dei derivati speculativi e a quella dei derivati di copertura.

Per i derivati di natura speculativa l'art. 112 del TUIR stabiliva la piena rilevanza dei componenti valutativi e da realizzo precisando, in termini generali che le perdite di natura valutativa non potevano superare quelle derivanti dai valori minimi indicati dal comma 3, mentre per le imprese IAS *adopter* era possibile attribuire diretta rilevanza alle valutazioni così come risultanti dal bilancio (comma 3-bis).

Il decreto interviene estendendo <u>la piena rilevanza dei componenti negativi iscritti in base</u> <u>alla corretta applicazione dei principi contabili</u>, stabilita dal comma 3-bis, <u>anche alle imprese OIC che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile</u> – con esclusione delle micro-imprese – eliminando perciò la necessità di attenersi ai valori minimi del comma 3 (assimilazione ai soggetti IAS Adopter).

Derivati di copertura

Con riferimento ai derivati di copertura, ai sensi del comma 6 dell'art. 112 la relazione di copertura doveva desumersi dallo "scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato" salvo l'osservanza, per le imprese IAS adopter, delle specifiche regole contabili in tema di sussistenza delle relazioni di copertura (test di efficacia, designazione ecc.). Pertanto, laddove il derivato con finalità di copertura avesse come sottostante elementi dell'attivo o del passivo, il comma 4 stabiliva che i componenti valutativi e da realizzo del derivato erano soggetti alla stessa disciplina fiscale dei componenti simmetricamente rilevati sull'elemento coperto (cd. principio di simmetria).

Per quanto concerne la relazione di copertura, il decreto riformula il comma 6 stabilendo per tutte le imprese, e dunque, non soltanto per i soggetti IAS, che "lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati". In tal modo vengono recepite ai fini fiscali le regole contabili contenute nell'OIC 32 che definiscono quando un derivato può qualificarsi come di copertura.

Difficoltà applicative

Un primo tema riguarda i presupposti per il riconoscimento fiscale delle **relazioni di copertura**. Come è noto per i soggetti IAS/IFRS l'art. 7 del d.m. 8.6.2011 dispone che, al di là del rispetto delle regole contabili, la relazione di copertura <u>va documentata con atto di **data certa** anteriore o contestuale alla stipula del derivato</u>.

La finalità di questa disposizione era probabilmente quella di evitare che un derivato potesse essere qualificato *ex post* come speculativo, quando fosse risultato minusvalente, in modo da dedurre immediatamente la perdita, ovvero come derivato di copertura nel caso contrario, in modo da assoggettare la plusvalenza sul derivato allo stesso regime della minusvalenza rilevata sul sottostante, sterilizzandone sostanzialmente l'impatto sull'imponibile.

Quanto alle modalità con le quali assolvere al requisito della data certa, è controverso se nelle frequenti ipotesi in cui il volume delle negoziazioni non permette di ricorrere alle formalità tradizionali per acquisire la data certa (es. timbro postale o registrazione dell'atto), sia consentito fare riferimento a parametri alternativi o a modalità semplificate per dimostrare che lo strumento aveva *ab origine* finalità di copertura.

Venendo comunque alle imprese OIC il DM 3 agosto 2017 innova prevedendo che in alternativa alla data certa è possibile ottenere il riconoscimento della relazione di copertura quando essa risulti "dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura". In linea generale, dunque, un derivato sarà di copertura o speculativo sin dalla sua data di iscrizione in bilancio.

In particolare, mette conto segnalare che l'OIC 32 stabilisce che la designazione di un derivato come di copertura debba essere effettuata inizialmente e non possa essere più revocata nei successivi esercizi, se non come conseguenza della rinegoziazione del derivato o dell'alienazione del sottostante.

- In sintesi le regole contabili, sintetizzate dal documento della Fondazione Nazionale dei Dottori commercialisti, sono in estrema sintesi le seguenti:
 - La variazione di valore degli strumenti finanziari derivati non di copertura e la variazione di valore degli strumenti finanziari derivati di copertura del fair value (Fair value hedge) sono imputate al conto economico;
 - La variazione di valore degli strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) e degli impegni programmati è imputata a patrimonio netto.

Il principio della c.d. simmetria

La disciplina prevista per gli strumenti derivati di copertura non ha subito altre modifiche oltre a quelle evidenziate con ad oggetto i profili definitori e di documentabilità.

Più in dettaglio, il comma 4 dell'art. 112 del TUIR prevede il noto **principio della c.d. simmetria**, per cui i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono "attratti" al regime fiscale previsto per le componenti positive e negative delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

Il principio di simmetria ha la funzione di evitare qualsiasi difformità di trattamento fiscale tra strumento di copertura e attività o passività da esso coperta, sia a favore del contribuente sia a favore del Fisco.

Esemplificando, risulta fiscalmente rilevante la valutazione dei derivati di copertura delle oscillazioni di *fair value* dei seguenti strumenti finanziari:

- a) azioni di trading (art. 94 e art. 110 tuir);
- b) obbligazioni di trading (la cui valutazione assume rilievo fiscale, cfr. art. 94 Tuir);
- c) obbligazioni immobilizzate (la cui valutazione assume rilievo fiscale nei casi in cui venga contabilizzata interessando il conto economico, cfr. art. 101 e art. 110 tuir);

Fanno eccezione, a tale regola, le coperture aventi per oggetto attività e passività produttive di interessi, di cui al successivo comma 5 dell'art. 112 del TUIR, i cui componenti di reddito, positivi e negativi, assumono rilevanza fiscale in maniera differente, a seconda che si tratti di "coperture specifiche", nel qual caso seguiranno i criteri di imputazione degli interessi, ovvero coperture collegate ad "insiemi di attività e passività", che concorrono a formare il reddito in base alla durata del contratto.

Criticità: doppio binario

Ai sensi dell'art. 2426 del c.c. "gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura".

Ai sensi dell'art. 112, comma 4 del Tuir, diversamente, è lo strumento derivato di copertura che deve ricevere lo stesso trattamento fiscale delle attività coperte.

Per effetto di tale divergente impostazione viene a determinarsi la creazione di un doppio binario permanente, in tutte le ipotesi in cui la valutazione al *fair value* degli attivi e passivi oggetto di copertura sia sterilizzata da apposite norme fiscali.

Parte inefficace di un derivato di copertura

Altro tema molto discusso riguarda la sorte della **parte inefficace** di un derivato con finalità di copertura e cioè se per questa parte le componenti del derivato debbano seguire le regole dell'art. 112, commi 4 e 5, del TUIR ovvero il regime dei derivati speculativi.

Su questa tematica l'OIC 32 par. 59 sembra fornire, tuttavia, una indicazione assai significativa stabilendo che la relazione di copertura può riguardare anche una parte del derivato e che laddove ciò accada "la restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura".

Il principio, cioè, ammette esplicitamente che un derivato giuridicamente unitario possa essere scomposto idealmente, quantomeno ai fini della rilevazione a conto economico, in due componenti di natura diversa laddove la relazione di copertura sia esclusa *ab origine* per una parte del derivato.

Trattandosi di un aspetto qualificatorio che dovrebbe essere recepito in base al principio di derivazione rafforzata, sembrerebbe logico poter desumere da questa indicazione che la disciplina fiscale dell'art. 112, commi 4 e 5, possa trovare applicazione per la sola parte del derivato per la quale è possibile instaurare una relazione di copertura; con la conseguenza che, invece, la parte del derivato che risulti fin dall'origine, per sua natura, inefficace dovrebbe essere assoggettata alla disciplina dei derivati speculativi.

Cessazione della relazione di copertura

Sotto altro profilo, è pacifico che uno stesso derivato possa cambiare natura. Ciò accade tipicamente quando si verifica una cessazione della relazione di copertura per uno dei motivi contemplati dai principi contabili.

In questo caso l'OIC 32 si limita a prevedere che se l'operazione programmata oggetto di una copertura di *cash flow* non è più altamente probabile la riserva deve essere rilevata a conto economico in quanto divenuta inefficace (par. 92 lett. b).

In caso di cessazione della copertura di *fair value*, l'OIC 32 dispone che l'elemento coperto non debba più essere adeguato, per il futuro, alla parte delle oscillazioni di *fair value* del derivato riferibile al rischio coperto e che le *plus/minus* valutazioni nel frattempo rilevate costituiscano parte integrante del costo dell'elemento coperto.

Sotto il profilo fiscale l'art. 112 del TUIR nulla dispone in merito alle fattispecie di cessazione della relazione di copertura. Per questo motivo, tema discusso è quello dei valori di partenza da assumere ai fini della successiva applicazione del regime dei derivati speculativi e, in particolare, se la piena rilevanza delle valutazioni dei derivati speculativi sia idonea ad attrarre a tassazione (o a consentire la deduzione) anche dei *plus/minus* valori rilevati quando il derivato aveva funzione di copertura e in ipotesi rimasti privi, in tutto o in parte, di riconoscimento fiscale.

Per le imprese OIC la questione dovrebbe forse trovare una soluzione nel fatto che, anche ai sensi dell'OIC 32, la cessazione della copertura esplica i propri effetti solo per il futuro. Pertanto, le componenti valutative suscettibili di assumere una valenza fiscale in base al regime dei derivati speculativi dovrebbero essere solo quelle rilevate a partire dal momento in cui è cessato il rapporto di copertura, senza travolgere il passato; il che equivale a dire che il valore fiscale di ingresso del derivato nel regime dei derivati speculativi è sempre pari al suo valore contabile.

Derivati incorporati in contratti ibridi

Le novità dell'art. 112 del TUIR non toccano il tema dell'obbligo di evidenziare separatamente in bilancio i derivati anche quando siano incorporati in contratti ibridi.

A seguito dello scorporo del derivato, il contratto primario deve essere valutato secondo il criterio di valutazione proprio del principio contabile che lo disciplina, mentre il derivato deve essere valutato al *fair value* con le modalità stabilite dallo stesso OIC 32.

In proposito, la questione principale è se il principio di derivazione rafforzata sia idoneo o meno a recepire gli effetti di questa scomposizione e, cioè, ad assumere che il derivato scorporato possa essere assoggettato alla disciplina dell'art. 112 del TUIR come se fosse giuridicamente autonomo dal contratto che lo ospita.

Sul punto la dottrina è divisa.

Alcuni propendono per la tesi affermativa facendo leva sul fatto che la relazione illustrativa all'emendamento alla legge di bilancio 2017, poi trasfuso nel d.l. n. 244 del 2016 precisava che in virtù del nuovo principio di derivazione "viene riconosciuta altresì la rilevanza in bilancio dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari. In tale ipotesi, infatti, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando in conseguenza di ciò effetti sull'imponibile IRES ed IRAP".

Altri evidenziano che l'art. 5 del d.m. 8.6.2011 deroga espressamente alla derivazione rafforzata dagli IAS/IFRS, e oggi, dunque, anche dai principi OIC, per quanto attiene all'inquadramento dei titoli che possono essere assimilati ai fini fiscali alle partecipazioni, così come dei titoli non partecipativi.

In particolare per effetto di questa previsione, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, si dovrebbe prendere in considerazione il titolo nella sua unitarietà giuridica e verificare se la relativa remunerazione sia o meno legata, per intero (e cioè sia nell'an che nel quantum) agli utili dell'impresa emittente.

In quest'ottica, la possibilità di dare rilievo allo scorporo dei derivati, per i soggetti IAS come per i soggetti OIC, sarebbe limitata a due ipotesi: a) alle fattispecie dei contratti non cartolarizzati mediante l'emissione di titoli, che sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5 del d.m. 8.6.2011; b) alle eccezioni previste, sia pure implicitamente, dallo stesso art. 5, e cioè all'ipotesi delle obbligazioni convertibili presa in considerazione all'art. 5 comma 4 del d.m. 8.6.2011, dal momento che l'ipotesi prevista in tale articolo di riprendere a tassazione gli interessi iscritti dall'emittente presuppone il riconoscimento fiscale dello scorporo del warrant che è correlato all'iscrizione di tali interessi.

Probabilmente quest'ultima tesi è quella più in linea con la ratio dell'art. 5 del d.m. 8.6.2011, tenuto conto che questa disposizione, nel richiamare l'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, poneva e pone tuttora riferimento esclusivamente alla tipologia della remunerazione e si proponeva dunque di garantire una simmetria di trattamento tra emittente e portatore del titolo basata sulla qualificazione univoca della sua natura e dei relativi flussi reddituali. In quest'ottica, salvo le anzidette eccezioni dovrebbe perciò prevalere la configurazione giuridica del titolo, anche quando si tratti di strumenti ibridi che includono una componente derivativa.

Derivati incorporati

Il Decreto 10 gennaio 2018 è recentemente intervenuto al fine di regolare le fattispecie dello scorporo degli strumenti finanziari derivati.

Con l'emanazione del citato decreto si intende chiarire, con valenza tanto per i soggetti IAS/IFRS adopter, quanto per i soggetti ITA GAAP, diversi dalle microimprese, un tema lungamente dibattuto in dottrina e, cioè, se la separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati abbia rilevanza generale anche ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 TUIR, ovvero se quelli incorporati in altri titoli o strumenti finanziari di cui all'art. 44 del TUIR continuino ad essere gestiti in doppio binario, trovando applicazione l'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011. In particolare, l'art. 1, comma 1, aggiungendo un nuovo comma 3-bis all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, è volto a dare riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa, degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni, come individuati dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 44 TUIR.

Ciò vale anche per gli strumenti finanziari diversi da quelli similari alle azioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR.

La norma subordina, in ogni caso, tale riconoscimento fiscale alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento similare alle azioni, secondo la lettera a) del comma 2 dell'art. 44 TUIR.

Infatti, laddove uno degli strumenti finanziari presenti i requisiti per essere considerato uno strumento similare alle azioni, <u>lo scorporo contabile effettuato non assumerà rilievo fiscale</u>, con la conseguenza che, ai fini fiscali, sarà necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

La rilevanza fiscale degli strumenti finanziari derivati incorporati in strumenti similari alle azioni è stata esclusa nell'intento di salvaguardare i principi che presiedono la tassazione/esenzione sanciti dalla riforma del TUIR del 2003 e, quindi, non si è inciso sul perimetro degli strumenti finanziari nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 87 e 89 del TUIR (regime *Pex* e esclusione dei dividendi).

Inoltre, allo scopo di dare maggiore certezza ai contribuenti, l'art. 2 fa salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, e sia se gli stessi risultino coerenti o meno con le disposizioni contenute nell'art. 1.

Regime transitorio

L'obbligo di applicazione retroattiva dei nuovi criteri di rappresentazione contabile rimane fermo, invece, in tutte le altre fattispecie per le quali è quindi necessario rettificare le impostazioni assunte nei bilanci precedenti in contropartita del patrimonio netto di apertura del bilancio 2016.

Tra le ipotesi di maggior interesse dal punto di vista fiscale in cui occorre adottare questo approccio, vi sono:

- a) la cancellazione delle spese di ricerca e di pubblicità;
- b) l'iscrizione e valutazione dei derivati anche a seguito dello scorporo di quelli eventualmente inclusi in altri strumenti e contratti "ibridi";
- c) le fattispecie di rappresentazione contabile conforme al principio di prevalenza della sostanza sulla forma così come individuate dal legislatore o dai nuovi principi OIC. Ad esempio, trovano applicazione retroattiva le nuove regole di iscrizione delle azioni proprie e delle obbligazioni proprie.

Spese di ricerca e pubblicità

In merito al regime di irrilevanza dei ripristini e delle cancellazioni di attività e passività, sul piano operativo, questa disciplina consente di sterilizzare gli effetti della cancellazione delle **spese di ricerca** e di **pubblicità** non più capitalizzabili.

Se, dunque, le spese in questione erano state capitalizzate ed erano ancora in corso di ammortamento al termine del 2015, <u>l'ultrattività dei criteri di deduzione antecedenti alla loro cancellazione si traduce, per quanto concerne l'IRES, nella deduzione in ciascun esercizio successivo</u>, delle residue quote di un quinto di tali spese; mentre relativamente all'IRAP, nella deduzione delle quote annuali nella misura già stanziata in bilancio negli esercizi precedenti, tenuto conto che per il tributo regionale non valgono i limiti del TUIR.

Rimane tuttavia incerto il trattamento fiscale delle spese che erano state capitalizzate ma per le quali, ante 2016, **non** era stato ancora **avviato** l'eventuale processo di **ammortamento**.

Operazioni pregresse e in corso al 2015

Il decreto si occupa delle operazioni pregresse e ancora in corso al termine del 2015, ossia al momento del transito ai nuovi OIC, per riproporre la disciplina delineata per i soggetti IAS/IFRS dall'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008.

Il comma 5 dispone al riguardo che "continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale pregressa gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio" dell'esercizio 2016 "e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".

Ciò vuol dire che per le operazioni avviate ante 2016 e ancora non esauritesi, si deve continuare a seguire la disciplina previgente qualora il recepimento fiscale della nuova qualificazione della medesima operazione, per effetto del principio di derivazione rafforzata, possa dar luogo ad effetti distorsivi (doppie deduzioni, doppie tassazioni, o salti di imposta).

Circa l'ambito soggettivo di questa regola si può osservare che il regime transitorio delle operazioni pregresse sembra poter riguardare i soli soggetti OIC diversi dalle micro-imprese.

Riallineamento

Va poi sottolineato che il decreto pur richiamando per molti aspetti la disciplina contenuta nell'art. 15 del d.l. 185 del 2008 non ha esteso ai soggetti OIC la facoltà, prevista dalla medesima norma, di avvalersi della disciplina di riallineamento delle divergenze tra valori civilistici e mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. fiscali Conseguentemente, in presenza di operazioni che siano soggette al regime transitorio, l'individuazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile IRES e IRAP va effettuata in via extracontabile e con una gestione in doppio binario dei valori civilistici e fiscali che non può essere in alcun modo evitata.

Strumenti finanziari derivati

In deroga alle regole del regime transitorio, nel decreto si è ritenuto di introdurre una apposita disciplina transitoria in relazione ai nuovi obblighi di iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari derivati.

La disciplina fiscale relativa ai derivati pregressi è articolata su due regole fondamentali:

- per i derivati di natura speculativa stipulati in passato e che siano già stati iscritti in bilancio ante 2016 continua a trovare applicazione l'art. 112 TUIR nella formulazione antecedente rispetto alle novità introdotte dallo stesso art. 13-bis;
- per i derivati di natura speculativa stipulati in passato e che siano stati iscritti ex novo a partire dal 2016 viene invece stabilito che i componenti valutativi non assumono rilevanza se non in sede di realizzo, ossia al momento della estinzione del derivato.

La ratio sottostante a questa disciplina è quella di evitare che l'iscrizione ex novo dei derivati per effetto dell'obbligo introdotto dal d.lgs. 139 del 2015 possa dar luogo alla tassazione/deduzione in un unico esercizio (il 2016) di plus/minusvalori accumulati in passato. In ossequio a questa ratio il legislatore si è concentrato sui derivati di natura speculativa mentre nulla ha disposto per quelli di copertura, ipotizzando che per questi ultimi l'iscrizione ex novo del derivato venga sostanzialmente controbilanciata dalla rilevazione di plus/minusvalori sul sottostante ed entrambi i componenti sarebbero stati assoggettati al medesimo regime fiscale in virtù del principio di simmetria.

Segue – questioni applicative

Pur nella chiarezza delle finalità del regime transitorio dei derivati, rimangono aperte alcune tematiche applicative di non poco conto.

È il caso di osservare innanzitutto che, con riferimento ai **derivati di copertura**, l'assenza di un regime transitorio potrebbe in taluni casi dar luogo a conseguenze impositive. Questa ipotesi si può verificare qualora negli esercizi precedenti l'impresa non abbia adottato una rappresentazione conforme al principio di <u>coerenza valutativa e abbia ritenuto di non evidenziare gli utili maturati sul derivato in ossequio al principio di prudenza</u>.

Tornando ai derivati speculativi ci si domanda in primo luogo se il regime transitorio che prevede il "congelamento" delle componenti valutative si applichi o meno anche nel caso in cui il **derivato cambi natura** a cavallo dell'esercizio 2016.

In favore della tesi affermativa si sostiene che, anche sulla base del tenore letterale della norma, ciò che conta è che il derivato sia stato iscritto per la prima volta come speculativo nel 2016, indipendentemente dalle sue vicende pregresse. In senso opposto, tuttavia, si fa notare che la fattispecie appena descritta altro non è che un'ipotesi di cessazione del rapporto di copertura che può ben verificarsi anche a regime e, cioè, anche negli esercizi successivi a quello di prima applicazione dei nuovi OIC, sicchè non si spiegherebbe perché debba valere un regime differenziato solo quando questa cessazione si manifesti nel 2016.

Operazione di sale and lease back

In sede civilistica è stata da tempo superata la concezione "atomistica" dell'operazione di "sale and lease back", per approdare a qualificare la stessa quale contratto complesso di durata da cui derivano corrispettivi periodici la cui plusvalenza in base all'art. 2425-bis c.c. è ripartita in funzione della durata del contratto di locazione.

Ai fini fiscali, più volte l'Agenzia delle entrate nelle circolari n. 218/E del 30 novembre 2000, e in seguito nelle circolari n. 8/E del 2009, n. 11/E del 2009, n. 38/E del 2010 e nella risoluzione n. 237/E del 2009, aveva stabilito che nel contratto di "sale and lease back" sussistono, ai fini fiscali, due distinte operazioni del tutto autonome tra loro: <u>la cessione del cespite alla società</u> finanziaria e la locazione finanziaria del bene stesso.

Per tale ragione ne consegue che la tassazione della plusvalenza doveva avvenire secondo le regole generali previste dall'art. 86 TUIR, con concorrenza integrale alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui è realizzata, oppure, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La differenza tra la plusvalenza derivante dalla semplice cessione e quella derivante dall'operazione di sale and lease back erano evidenti. La semplice cessione produce il trasferimento del diritto di proprietà, ovvero dei rischi e dei benefici ad esso riferiti, per converso, nel "sale and lease back", quale contratto di natura finanziaria, la plusvalenza rappresenta, nella sostanza, una rettifica del valore della quota capitale dei canoni di leasing.

Tale interpretazione rappresentava una palese violazione del generale principio di competenza economica, ovvero la regola di correlazione costi-ricavi di cui all'art. 109, co. 1°, TUIR, proprio in virtù del fatto che la plusvalenza generata dall'alienazione del bene non costituisce un provento da realizzo, bensì l'ammontare totale del finanziamento erogato dalla società di *leasing*.

Anche la Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 35294 del 23 agosto 2016 aveva affermato che non era applicabile l'art. 86 Tuir poiché il *lease back* è negozio diverso, più complesso, di una mera "cessione a titolo oneroso", quantunque nella sua articolazione sia individuabile una cessione che tuttavia non ha autonomia causale, essendo inscindibilmente collegata alla successiva operazione di locazione; la causa del negozio è infatti quella di finanziamento, diversa dunque dalle cause dei distinti segmenti negoziali che compongono il *lease back*.

Anche per l'Agenzia delle Entrate in base all'introduzione del principio di derivazione rafforzata per i soggetti non *IAS adopter*, ad opera dell'art. 13-bis del d.l. n. 244 del 2016, in revisione dell'art. 83 TUIR, tale disallineamento fiscale e civilistico viene finalmente meno.

Infatti, con la risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017 ha modificato tale orientamento allineandosi alla disciplina civilistica.